

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) MODICA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) DE LUCA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) PLATANIA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 03/12/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (**632, stipulato il 28 agosto 2014 e anticipatamente estinto in corrispondenza della trentaquattresima rata; **908, stipulato l'8 novembre 2014 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantanovesima rata), il ricorrente chiede che l'intermediario sia condannato ex art. 125 sexies tub al pagamento della somma complessiva di 2.157,34 euro (780,50 euro per il primo, 1.376,84 per il secondo contratto) a titolo di commissioni corrisposte e non maturate oltre interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, segnala, con riferimento al contratto n. **632: l'avvenuto rimborso delle commissioni percepite dalla mandataria per la gestione del finanziamento, secondo il criterio *pro rata temporis*, e le spese incasso quote, come risulta dal conteggio estintivo; la non rimborsabilità delle commissioni percepite dalla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, delle provvigioni all'intermediario del credito e delle imposte e tasse, in quanto riferibili ad attività preliminari alla conclusione del prestito, come contrattualmente previsto; la non applicabilità della sentenza Lexitor; che gli oneri di cui al punto g) premio relativo alla polizza assicurativa rischio sulla vita e h) premio relativo alla polizza assicurativa rischio sull'occupazione, verranno rimborsate secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza. Con riferimento al contratto n. **908: l'avvenuto rimborso delle



commissioni percepite dalla mandataria per la gestione del finanziamento, secondo il criterio *pro rata temporis*, come risulta dal conteggio estintivo; la non rimborsabilità delle commissioni percepite dalla mandataria per il perfezionamento del finanziamento, delle provvigioni all'Intermediario del credito e delle imposte e tasse, in quanto riferibili ad attività preliminari alla conclusione del prestito, come contrattualmente previsto; la non applicabilità della sentenza Lexitor; che gli oneri di cui al punto g) premio relativo alla polizza assicurativa rischio sulla vita e h) premio relativo alla polizza assicurativa rischio sull'occupazione, verranno rimborsate secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Compagnia che ha rilasciato la polizza. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente, per entrambi i contratti in esame, è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (*pro rata temporis*) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*. Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione degli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito,



compresi i costi up front". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo al contratto n. ***632, questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria relativa alle voci di costo istantanee corrispondenti alle commissioni per il perfezionamento e commissioni intermediario del credito.

Per le ragioni appena enunciate, e preso atto dell'intervenuto rimborso delle voci di costo recurring corrispondenti alle commissioni per la gestione e alle spese incasso quote, si reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

| rate complessive | 84 | rate scadute | 34 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|---------------------|--------------|-------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| rate residue | 50 | TAN | 6,28% | | | | | |
| Denominazione | % rapportata al TAN | | | | | | | |
| <i>Commissioni mandataria per il perfezionamento</i> | | | | 374,64 € | Up front | 141,46 € | | 141,46 € |
| <i>Commissioni mandataria per la gestione</i> | | | | 374,64 € | Recurring | 223,00 € | 223,00 € | 0,00 € |
| <i>Commissioni intermediario del credito</i> | | | | 936,60 € | Up front | 353,66 € | | 353,66 € |
| <i>spese incasso quote</i> | | | | 184,80 € | Recurring | 110,00 € | 110,00 € | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| Totale | | | | | | | | 495,12 € |

L'intermediario è dunque tenuto, con riferimento al contratto ***632, al pagamento di 495,12 euro oltre interessi legali a far data dal reclamo.

Con riferimento al contratto n. ***908, questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene di accogliere la domanda restitutoria relativa alle voci di costo istantanee corrispondenti alle commissioni per il perfezionamento e commissioni intermediario del credito.

Quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario riferisce, con dichiarazione non contestata da valorizzarsi quale ricognizione di debito, che la competente compagnia assicurativa ha provveduto al rimborso dovuto secondo i criteri contrattuali conosciuti e accettati dal



cliente. Non può essere pertanto accolta la domanda volta a ottenere la differenza non rimborsata - in applicazione del criterio lineare - del premio assicurativo (pari a 144,28 euro), comunque non coperta da conforme reclamo.

Per le ragioni appena enunciate, e preso atto dell'intervenuto rimborso delle voci di costo recurring corrispondenti alle commissioni per la gestione, si reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

| rate complessive | 120 | rate scadute | 49 | Importi | Natura | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|--|---------------------|--------------|-------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| rate residue | 71 | TAN | 5,55% | | | | | |
| Denominazione | % rapportata al TAN | | | | | | | |
| <i>commissioni mandataria per la gestione</i> | | | | 520,80 € | Recurring | 308,14 € | 308,14 € | 0,00 € |
| <i>commissioni mandataria per il perfezionamento</i> | | | | 520,80 € | Up front | 196,65 € | | 196,65 € |
| <i>commissioni intermediario del credito</i> | | | | 1.562,00 € | Up front | 589,79 € | | 589,79 € |
| 0 | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| 0 | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | | | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| Totale | | | | | | | | 786,44 € |

L'intermediario è dunque tenuto, con riferimento al contratto ***908, al pagamento di 786,44 euro oltre interessi legali a far data dal reclamo.

Nel complesso l'intermediario è pertanto condannato al pagamento della somma di 1281,56 euro oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.281,56, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI